

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

63.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determi- nati reati (2138)	3
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3, 5, 6 10, 12, 13, 14
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Alagna Egidio, <i>Relatore</i>	4, 5, 6, 10, 13
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter);		Finocchiaro Fidelbo Anna Maria	8
Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive mo- dificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di pre- venzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis);		Mastrantuono Raffaele	10
Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposi- zioni vigenti in tema di pene accessorie		Mellini Mauro	7, 8, 10, 11, 12
		Nicotra Benedetto Vincenzo	8, 10, 12, 13, 14
		Pedrazzi Cipolla Anna Maria	10, 11, 14
		Rizzo Aldo	5, 10, 11, 13
		Ruffino Gian Carlo, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per l'interno</i>	9, 11
		Sulla composizione della Commissione:	
		Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Livia Turco è sostituito dal deputato Neide Maria Umidi Sala.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter); e delle proposte di legge Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis); Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale »; e

delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Alinovi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso »; Pannella ed altri: « Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati ».

Comunico che è pervenuta, da parte del gruppo democristiano, la richiesta di sospendere i lavori della Commissione fino alle ore 11,30, a causa di precedenti impegni assunti dal gruppo stesso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,5, è ripresa alle 11,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento. Comunico ai colleghi che, su richiesta del gruppo comunista, la pubblicità dei lavori sarà assicurata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 65 del regolamento, anche mediante ripresa audiovisiva a circuito chiuso.

Ricordo alla Commissione che nel corso della seduta del 28 settembre 1989 avevamo cominciato la discussione sull'articolo 20 del disegno di legge n. 3325-ter, assunto come testo-base. A tale articolo erano stati presentati l'emendamento 20. 3 del relatore e gli articoli aggiuntivi

Nicotra 20. 01 e Nicotra ed altri 20. 02, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. La disposizione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, si applica nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, con riferimento alle misure di prevenzione personali disciplinate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, decorsi cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.

3. La riabilitazione comporta la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

20. 3.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART...

1. Le persone di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, nonché le persone condannate con sentenza non definitiva per i delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319 e 320 del codice penale, anche se successivamente dichiarati estinti per prescrizione, sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per anni dieci a decorrere dalla data di definitività della sentenza o della misura di prevenzione o dalla intervenuta prescrizione.

20. 01.

Nicotra.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART...

1. Al primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, al punto 3), dopo le parole: « provvedimenti stessi », aggiungere le seguenti: « e per le persone

cui è stata applicata la misura di prevenzione perché indiziate di appartenere ad una delle associazioni indicate dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, per la durata di dieci anni »; e, al punto 6), dopo le parole: « il tempo della sua durata » aggiungere le seguenti: « e per le persone condannate con sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale) ovvero per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione a quello di associazione di tipo mafioso, per la durata di dieci anni; ».

20.02.

Nicotra, Nucci Mauro, Vairo, Fumagalli Carulli, Piccirillo.

Comunico ai colleghi che è altresì pervenuto il seguente emendamento da ritenersi inammissibile poiché è stato presentato oltre i termini previsti dal comma 2 dell'articolo 94 del regolamento:

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20.

1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché agli indiziati di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ».

Rizzo.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, avevo presentato l'emendamento 20. 3 che intendeva modificare la seconda parte dell'articolo 20 concernente il concetto della riabilitazione, in riferimento all'articolo 15 della legge n. 327 dell'agosto 1988, estendendo l'istituto anche alle misure interdittive di carattere personale previste dalla normativa antimafia.

Accettando le osservazioni esposte dall'onorevole Rizzo nel corso dell'ultima seduta riformulo l'emendamento nel senso da lui suggerito.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato la seguente nuova formulazione del suo emendamento 20. 3:

All'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.

3. La riabilitazione comporta, in ogni caso, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

EGIDIO ALAGNA, Relatore. In tal modo, signor presidente, riconfermiamo la normativa prevista della legge n. 327, modificando solamente la decorrenza dalla cessazione della misura di prevenzione che diventa di cinque anni anziché di tre, adeguandola alle disposizioni generali del codice penale in tema di riabilitazione.

ALDO RIZZO. L'articolo 20 del disegno di legge n. 3325-ter prevede l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale), ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, camorristiche o che perseguano finalità analoghe.

Nel testo presentato dal Governo, inoltre, si prevede l'estensione delle disposizioni antimafia anche agli indiziati di appartenere ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti ed ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, contenente norme relative alle misure di prevenzione. La legge del 1956, all'articolo 1, primo comma, punto 2), precisa che i provvedimenti in materia di misure di prevenzione si applicano in via generale anche nei confronti di coloro che, in considerazione della normale condotta o del tenore di vita seguito, si presume dispongano dei proventi di attività delittuose (ladri, scippatori, eccetera). Ri-

sulta chiaro, pertanto, che in tale categoria possono essere ricompresi tutti i soggetti che abitualmente commettono delitti contro il patrimonio.

L'eccessiva estensione dell'ambito di applicazione della legge mi rende profondamente perplesso, per cui riterrei opportuno recuperare il testo originario della proposta di legge Alinovi ed altri, che limitava tale ambito ai soggetti indicati all'articolo 1 della legge del 1965. In definitiva, la proposta di legge Alinovi ed altri prevedeva l'applicazione delle disposizioni di legge non soltanto agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, ma anche ai soggetti indicati dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Non riesco a comprendere i criteri che hanno ispirato l'impalcatura complessiva dell'articolo 20 del disegno di legge e, in particolare, l'inciso: « Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore del disegno di legge »; non riesco nemmeno a comprendere il riferimento agli articoli 10 e 10-sexies della legge del 1965; non capisco, inoltre, perché a taluni soggetti si debbano applicare soltanto le misure interdittive e non anche le disposizioni della legge del 1965! Infine, non riesco a comprendere le ragioni che hanno indotto a stabilire che le misure patrimoniali ed interdittive si applicano quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale (a meno che tale riferimento non riguardi soltanto le categorie di cui al n. 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge del 1956).

Poiché mi è parso di capire che l'orientamento della Commissione sia nel senso di estendere le misure antimafia soltanto ai trafficanti di droga, riterrei opportuno recuperare la previsione contenuta nel progetto di legge Alinovi ed altri, che prevedeva l'applicazione delle disposizioni agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso nonché alle associazioni di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685. In tal modo, infatti, le disposizioni antimafia sarebbero estese solo ai trafficanti di

droga e non ai ladri ed agli scippatori, dal momento che nei loro confronti continuerebbero ad essere applicate le norme previste dalla legge del 1956.

Avevo presentato un emendamento nel quale sintetizzavo le considerazioni testé espresse, che non è stato considerato ammissibile dal momento che la relativa formalizzazione è intervenuta in un momento successivo all'inizio della discussione sull'articolo. Per tale ragione inviterei il relatore ed il presidente a tenere nella giusta considerazione le mie valutazioni, che ritengo siano coerenti con le finalità che tutti intendiamo perseguire.

Quanto all'emendamento del relatore 20. 3, esprimo le mie perplessità, dal momento che la riabilitazione potrebbe essere richiesta solo dopo cinque anni, a differenza di quanto accade per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione, che possono invece ottenerla dopo tre anni.

Vorrei inoltre invitare la Commissione, qualora fosse dell'avviso di adottare un sistema più rigoroso, ad evitare di incidere sulla disciplina di carattere generale.

Per quanto riguarda l'altro comma dell'emendamento 20. 3, in cui si dice che « la riabilitazione comporta in ogni caso la cessazione dei divieti », propongo di sostituire l'espressione « in ogni caso » con « altresì ». Ciò in considerazione del fatto che l'articolo 15 della legge n. 327 del 1988 prevede che la riabilitazione fa cessare qualunque effetto pregiudizievole per l'interessato.

Poiché, tuttavia, in questa fase della discussione non posso presentare emendamenti, intendo comunque fornire un'indicazione al relatore, al presidente e ai membri della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché è già iniziata la discussione dell'articolo 20, i componenti la Commissione non possono presentare emendamenti allo stesso, mentre tale facoltà è riconosciuta al relatore ed al rappresentante del Governo.

Do, pertanto, la parola all'onorevole Alagna affinché concluda l'illustrazione del suo emendamento 20. 3.

EGIDIO ALAGNA, Relatore. L'intervento del collega Rizzo mi induce a riformulare il testo dell'emendamento 20. 3, accogliendo la sua proposta di sostituire l'espressione « in ogni caso » con « altresì ». In tal modo, oltretutto, viene ripristinata l'originaria formulazione dell'emendamento che aveva subito parziali modifiche.

Per quanto concerne l'obiezione sollevata dall'onorevole Rizzo in relazione al termine di cinque anni, condivido l'impostazione secondo cui la norma al nostro esame dovrebbe essere equiparata all'articolo 15 della legge n. 327 del 1988. Tuttavia, la formulazione da me suggerita deriva anche dalla constatazione del fatto che il Governo si è mostrato più favorevole ad accogliere il termine dei cinque anni.

Comunque, il problema principale non è rappresentato dall'intervallo di tempo (che può essere di tre o cinque anni), bensì dall'istituto della riabilitazione. In tal senso, il termine dei cinque anni dovrebbe rappresentare un caso particolare di applicazione della legge n. 575 del 1975, mentre dovrebbe restare in vigore, come norma generale, quella prevista dall'articolo 15 della legge n. 327 del 1988.

In conclusione, ribadisco la mia disponibilità ad accogliere il suggerimento del collega Rizzo; tuttavia, prima di procedere in tal senso, vorrei conoscere l'opinione degli altri gruppi e del Governo, per evitare di elaborare una formulazione che risulti priva del consenso della Commissione.

PRESIDENTE. Ricordo ancora una volta che ci troviamo nella fase di discussione generale sull'articolo 20 e che coloro i quali prenderanno la parola dovranno tenere conto delle affermazioni testé rese dal relatore. A quest'ultimo, tuttavia, vorrei far osservare che per rendere più produttivo il nostro lavoro è necessa-

rio formulare gli emendamenti in maniera molto precisa evitando, per quanto possibile, successivi ritocchi.

MAURO MELLINI. Desidero soffermarmi prevalentemente su due questioni: la prima è quella dell'estensione delle misure di prevenzione ad altre categorie di soggetti, mentre la seconda si riferisce al particolare effetto della riabilitazione sull'estensione stessa. In proposito, vorrei riferirmi alle questioni sorte in merito all'articolo 630 del codice penale, ricordando che di tale argomento si discusse a lungo nel momento in cui il Governo predispose un « infelice » decreto-legge che in realtà era stato redatto da un giudice, tanto che lo stesso Governo non lo presentò per la conversione in legge. Si tratta, in sostanza, di questioni collegate ai sequestri di persona, di cui all'articolo 630 del codice penale, commessi da persone originarie della Sardegna.

Generalmente, infatti, i sequestri di persona hanno una duplice matrice: quella sarda e quella calabrese; in relazione a quest'ultima, trattandosi di reati di stampo mafioso, si applica senza dubbio la legislazione antimafia. Tale applicazione, invece, suscita perplessità in relazione ai sequestri di persona commessi da persone originarie della Sardegna, che generalmente agiscono nell'ambito di organizzazioni di stampo familiare. Il problema riguarda soprattutto i sardi che vivono nel continente, nei confronti dei quali viene perpetrata una vera e propria discriminazione razzistica: infatti, se sulla base di una voce pubblica (che è alla base delle misure di prevenzione) venisse sequestrato il gregge ai pastori sardi che vivono nell'Italia centrale, questi ultimi si renderebbero immediatamente latitanti e diventerebbero delinquenti anche se non lo sono mai stati.

La norma in questione, pertanto, introdurrà una misura di prevenzione, per così dire, criminogena.

Oltretutto, si pone anche un problema di ordine sistematico. Infatti, le misure di prevenzione si rendono necessarie laddove esistono situazioni di pericolo nascenti da

specifiche caratteristiche ambientali. Se, invece, ci si trova in presenza di delitti di natura prevalentemente individuale, o comunque commessi da persone non legate fra loro da un legame oggettivo stabile, le misure di prevenzione sono difficilmente applicabili.

Si tratta, quindi, di una questione assai delicata che deve essere affrontata molto seriamente poiché potrebbero derivarne conseguenze gravissime.

La seconda questione su cui intendo soffermarmi riguarda il problema della riabilitazione, in ordine al quale si rende necessaria un'approfondita riflessione. In generale, sono sempre stato contrario al concetto della riabilitazione, poiché introduce nella misura di prevenzione un elemento ad essa estraneo. Quest'ultima, infatti, pur avendo una sua durata, dovrebbe interrompersi in tutti i suoi effetti.

Il problema, pertanto, non si pone come una questione di carattere generale riconducibile ad effetti che si protraggono oltre la durata della misura di prevenzione, poiché quest'ultima ha un suo contenuto specifico, consistente nell'imposizione di determinati obblighi personali e patrimoniali che costituiscono l'oggetto della misura stessa. Vi sono, inoltre, effetti obbligatori connessi con lo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione, come, per esempio, il divieto di concessione, o l'annullamento della validità, della patente di guida. Tra l'altro, va considerato che la legislazione antimafia produce effetti che colpiscono anche le persone sottoposte a misure di prevenzione, come la mancata concessione di licenze di commercio, eccetera. Pertanto, nello stabilire le misure di prevenzione, si è voluto tenere presenti le conseguenze perpetue affermando che tali non sono e che, una volta scontata la misura di prevenzione ... (*Interruzione del deputato Nicotra*). Le disposizioni perpetue con la riabilitazione cessano. Però, vi posso segnalare, colleghi, che, contro tale logica, l'introduzione del concetto di riabilitazione ha portato a rendere permanenti misure che tali non sono, perché sono

legate all'attualità della misura di prevenzione. Attualmente, le prefetture non concedono la patente a coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione, affermando che non sono riabilitati. Ma questo è un abuso. Mi risulta che anche presso la motorizzazione civile vi sono state affermazioni in questa direzione, cioè nel senso di ritenere questa interpretazione abusiva. Purtroppo, però lo stato di fatto è questo, ed è determinato in qualche modo dall'effetto capovolto di una preoccupazione, quella cioè di molti colleghi che hanno affermato di non considerare perpetui gli effetti delle disposizioni che prevedono determinate misure nei confronti della persona che è stata sottoposta a misure di prevenzione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Quali sono le misure che diventano perpetue?

MAURO MELLINI. L'esclusione dagli appalti. Altrimenti, a che cosa servirebbe la riabilitazione? Serve proprio ad eliminare certi effetti; ma oltre a ciò, si pretende che debba eliminare il carattere permanente di misure come quelle relative, per esempio, alla patente di guida (*Interruzione del deputato Nicotra*). Vi sono colleghi con i quali non mi sono spiegato: la preoccupazione deve essere quella di portare ordine in questa materia. La misura di prevenzione è quella che è, nel senso che, fino a quando la persona interessata è sottoposta a sorveglianza speciale, operano certi divieti e non altri; la cosiddetta riabilitazione non è misura generale relativa agli effetti della misura di prevenzione, ma è limitata esclusivamente a quegli effetti delle norme speciali della legislazione antimafia che, altrimenti, sarebbero destinati ad operare in modo permanente. Occorre perciò impedire una interpretazione delle norme che potrebbe risultare assai pericolosa.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Innanzitutto, signor presidente, credo che l'importanza e la delicatezza della materia ci impongano da un lato di condensare in tempi ragionevoli l'esame delle

diverse questioni, dall'altro di esaminarle compiendo uno sforzo di attenzione e di precisione, con cautela e facendo in modo di essere sempre « attrezzati » rispetto all'oggetto della discussione.

Non mi risulta molto chiaro quale sia l'oggetto della perplessità dell'onorevole Rizzo di fronte al testo dell'articolo 20. Vorrei che i colleghi seguissero la lettera di tale articolo. Mi pare che la *ratio* sia abbastanza chiara: si tratta di estendere una disciplina che riguarda le misure di prevenzione di carattere patrimoniale non soltanto ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose o similari indiziati di far parte di associazioni a delinquere dedite, per esempio, al traffico di stupefacenti (forma nella quale si manifesta, sempre più spesso e massicciamente, l'attività illegale delle associazioni mafiose o criminali), bensì anche ad un altro fenomeno, divenuto sempre più « terreno di lavoro » delle associazioni criminali, di stampo mafioso e similari, cioè quello dei sequestri di persona. La 'ndrangheta, per esempio, ha nei sequestri di persona la sua principale attività. L'ultima parte dell'articolo in discussione (« quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale ») preserva dalla possibilità di sottoporre alle misure di prevenzione di carattere patrimoniale antimafia coloro abitualmente dediti a reati contro il patrimonio, che però non rientrano nelle categorie precisate dallo stesso articolo 20.

Annunciando, perciò, il voto favorevole del gruppo comunista sull'articolo 20 nel testo del disegno di legge, ritengo altresì che debbano essere fugate le perplessità sulla formulazione dell'emendamento del relatore 20.3. Si tratta, infatti, di prolungare il termine di tre anni previsto prima che sia possibile avanzare richiesta di riabilitazione a cinque anni, nel caso in cui la misura di prevenzione personale sia quella disciplinata dalla legislazione antimafia. Ci stiamo muovendo, infatti, nel campo di una legislazione che attiene ad un fenomeno particolare. Il caso Liggio, per alcuni versi, può risultare utile per

capire come esista una fenomenologia del comportamento mafioso che impone cautele maggiori; di talché, il prolungamento del termine per avanzare la richiesta di riabilitazione mi pare sia perfettamente coerente con la linea emersa sia dal disegno di legge sia dagli emendamenti ad esso presentati.

Per quanto concerne gli articoli aggiuntivi presentati, mi stupisco un po' di fronte all'articolo aggiuntivo Nicotra 20.01, poiché noto un espresso riferimento all'applicazione della pena accessoria dell'esclusione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo di dieci anni non soltanto nei confronti delle persone coinvolte in fatti mafiosi in base a sentenza definitiva, ma anche a quelle condannate con sentenza non definitiva per reati contro l'amministrazione. È la teoria dell'onorevole Andreotti, ma non è quella che si è manifestata nella nostra Commissione quando abbiamo discusso la riforma della legge concernente i reati contro la pubblica amministrazione.

Desidero ricordarvi, colleghi, che nel testo viene a mancare ogni riferimento alle pene accessorie e che è per iniziativa del gruppo comunista che è stato presentato un emendamento per reintrodurre tale disposizione. Le pene accessorie, infatti, proprio nel caso di reati contro la pubblica amministrazione, dimostrano una capacità di prevenzione più forte della stessa pena.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 20.02, ritengo che l'originaria formulazione della norma contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che collega l'esclusione dall'elettorato attivo alla durata del periodo della misura di prevenzione, sia sufficiente ed adeguata. Inoltre, l'introduzione di un periodo di dieci anni successivi al decorso del termine di applicazione della prevenzione si porrebbe in contrasto con la coerenza che finora ha sostenuto la Commissione.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Poiché la riformulazione dell'emendamento del relatore 20.3

è di carattere puramente formale, talune perplessità sollevate a proposito del comma 2 dell'articolo 20 possono ritenersi superate.

Mi dispiace che, per ragioni regolamentari, l'emendamento sostitutivo dell'articolo 20 presentato dall'onorevole Rizzo non sia stato ammesso; in ogni caso, il Governo avrebbe espresso parere contrario perché ritiene che l'estensione delle misure di prevenzione nei confronti dei narcotrafficcanti sia fuori luogo, considerando che l'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sarà modificato con l'introduzione di pene più severe.

In relazione all'estensione della normativa ai sequestri di persona, desidero leggere per mia conoscenza il n. 2) dell'articolo 1 della legge n. 1423 del 1956, che prevede che, tra i soggetti su cui ricadono gli effetti delle norme, vi siano « coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti.. ». Vi ricordo che il provvedimento prevede l'applicazione di questa normativa solo quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale. Il Governo ritiene quindi che debba essere mantenuto il comma 1 dell'articolo 20 nella formulazione originaria del disegno di legge.

Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo 20.01, qualora il presentatore non intenda aderire alla richiesta di ritirarlo in considerazione dell'esistenza del successivo articolo aggiuntivo 20.02. Per quanto riguarda quest'ultimo, il Governo si rimette alle decisioni della Commissione facendo presente che le argomentazioni della collega Finocchiaro Fidelbo a proposito della delicata prerogativa dell'elettorato attivo e passivo sono da accettare, ripristinando la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 20 marzo 1967, poiché la sanzione di dieci anni appare effettivamente eccessiva. Esprimo pertanto parere favorevole all'articolo aggiuntivo 20.02

nel caso in cui i presentatori ritengano di sostituire la dizione « durata di dieci anni » con « durata di cinque anni ».

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Raccomando alla Commissione l'approvazione del mio emendamento 20.3 nel testo riformulato.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 20.01 ritengo pertinenti le osservazioni della collega Finocchiaro Fidelbo e mi associo alla richiesta del Governo di ritiro; in caso il presentatore non aderisca alla proposta, mi rimetto alla Commissione.

Condivido l'opinione espressa dal Governo in relazione all'articolo aggiuntivo 20.02, quindi esprimo parere favorevole nel caso in cui i presentatori volessero introdurre la modifica indicata dal sottosegretario Ruffino; in caso contrario mi rimetto alla Commissione.

Per quanto concerne l'emendamento sostitutivo dell'articolo 20 presentato dall'onorevole Rizzo oltre i termini previsti dal comma 2 dell'articolo 94 del regolamento, avevo dichiarato di poter recepire le osservazioni del collega qualora la maggioranza della Commissione avesse dimostrato disponibilità ad accettarle. Non mi sembra però che la Commissione abbia assunto tale orientamento, mentre il Governo si è pronunciato in senso contrario; per tale ragione non sono in condizione di accogliere la richiesta dell'onorevole Rizzo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento del relatore 20.3.

MAURO MELLINI. Voterò contro questo emendamento la cui formulazione non accoglie minimamente le considerazioni da me svolte poco fa. Se volete continuare nell'equivoco fatelo pure, colleghi, io voterò contro. Naturalmente, come tutte le norme che determinano equivoci, tutto ciò porterà a problemi che dovremo affrontare nel futuro e che, ancora una volta, accresceranno l'insicurezza dei cittadini rispetto all'applicazione della legge.

La disastrosa situazione in cui versa la giustizia nel nostro paese continuerà ad essere aggravata dal problema più generale della mancata certezza del diritto. Per questo motivo voterò contro questo emendamento con convinzione, pur sperando che i fatti mi diano torto.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il gruppo democristiano voterà a favore dell'emendamento 20.3 rielaborato dal relatore, nel convincimento che gli effetti delle misure di prevenzione cessino con il decorrere del tempo previsto per la misura stessa della riabilitazione. In questo senso, ci inseriamo nel concetto espresso dall'onorevole Mellini, poiché la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.

ALDO RIZZO. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento 20.3 rielaborato dal relatore.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Il gruppo socialista voterà a favore dell'emendamento in questione, anche se sarebbe opportuno che emergesse con chiarezza che la riabilitazione si riferisce soltanto agli effetti permanenti e non a quelli temporanei, rispetto ai quali non occorre, appunto, alcun provvedimento riabilitativo.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento 20.3 per le motivazioni già espresse dalla collega Finocchiaro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 20.3, come riformulato, accettato dal Governo.

(È approvato).

MAURO MELLINI. Dichiaro di votare contro l'articolo 20 che, a mio parere, avrà conseguenze molto gravi anche rispetto alla questione cui ha accennato poco fa la collega Finocchiaro. Mi riferisco ai sequestri di persona compiuti al-

l'interno dell'organizzazione mafiosa e al fatto che la norma in questione è determinata solo dalla volontà di colpire i pastori sardi. Sono convinto che si tratti di una norma razzista; in questo senso, è inutile fare marce antirazziste come quella tenuta pochi giorni or sono nella nostra città e poi lasciar passare norme razziste nei confronti di alcuni cittadini della Repubblica italiana. Ripeto, questa norma colpirà solo i pastori sardi e soprattutto quelli del continente.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di pastori sequestratori!

MAURO MELLINI. Vi sono i sequestratori di persona in senso generale, mentre questa norma sembra indirizzata solo ai pastori sardi che vivono nel continente: con questa norma si tende a sequestrare il gregge che si presume frutto del sequestro di persona. A mio avviso, il risultato concreto di una simile normativa porterà ad avere un maggior numero di sequestratori di persona latitanti.

Chi approva questa norma ha il vantaggio di avere il silenzio dalla propria parte, dal momento che in Sardegna il dibattito che stiamo conducendo in questa sede non è conosciuto; eppure basterebbe ricordare che non soltanto i cultori del diritto si sono espressi negativamente nei confronti della norma in questione, ma anche alcuni consigli regionali hanno espresso gravissime riserve in tal senso.

Esprimo voto contrario, sperando che i fatti smentiscano le mie previsioni; purtroppo non sarà una soddisfazione personale sapere che tali previsioni non saranno smentite.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. A nome del gruppo comunista dichiaro di votare a favore dell'articolo 20, così come risulta con la modifica testé apportata. Desidero però precisare che non mi sembra esatto l'intervento del rappresentante del Governo. Non è quella l'interpretazione che va data alla norma in que-

stione. Se riesco a leggere la lingua italiana dando valore anche alle virgole, debbo dire che i contenuti della legislazione antimafia non sono estesi indistintamente, se precisiamo alla fine del suddetto articolo 20 che tali disposizioni si applicano ai soggetti indiziati di appartenere a determinate associazioni « ovvero ai soggetti indicati nel n. 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 » (modificata un anno fa), « quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale ». Non si tratta quindi di tutto il punto n. 2), ma solo di quella parte riferita a sequestri di persona, non a quelli di oggetti, beni, animali o mobili che siano.

Questa è l'interpretazione che diamo dell'articolo che stiamo per votare ed è con questa volontà politica che il gruppo comunista voterà a favore del suddetto articolo.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Certamente la dizione letterale è chiara, desidero precisare solo che l'attività di prevenzione può essere esercitata nei confronti di oggetti e animali purché riferiti ai sequestri di persona di cui all'articolo 630 del codice penale.

ALDO RIZZO. Nonostante nutra profonde perplessità, esprimerò voto favorevole sull'articolo 20.

Ritengo opportuno, tuttavia, sottolineare che la legge 31 maggio 1965, n. 575, è nata con una caratterizzazione che privilegia la qualità soggettiva dei destinatari delle disposizioni in essa contenute. Pertanto, dal momento che si ritiene di estendere le disposizioni in esame ad altre categorie di soggetti, sarebbe necessario evitare di perdere l'« agancio » con tale elemento che, in definitiva, motiva l'applicazione della legge.

In realtà cosa accade? Si verifica, signor sottosegretario, che viene presa in considerazione una categoria generica di soggetti, dal momento che il numero 2)

del primo comma dell'articolo 1 della legge del 1956 fa riferimento a chiunque si sostenga con proventi che si ritiene derivino da delitti: quindi, qualsiasi categoria di soggetti!

Nell'ultima parte del testo in esame si richiama l'articolo 630 del codice penale. Tale riferimento sta ad indicare che le disposizioni antimafia si applicheranno non solo ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni dedite ai sequestri di persona, ma a chiunque venga a godere dei proventi dei delitti previsti dal codice, che automaticamente diventa soggetto di accertamento patrimoniale da parte della polizia tributaria. Occorre considerare che in questa materia ci si muove spesso sulla base di indizi, che sovente risultano essere semplici sospetti. In definitiva, chiunque può essere sottoposto ad accertamenti solo perché si ritiene che i proventi di cui gode presentino un determinato « aggancio » con attività relative a sequestri di persona.

Per riportare la norma in un alveo di correttezza, in conformità alle disposizioni della legge del 1965, sarebbe stato opportuno far riferimento a specifiche qualità soggettive. Sarebbe auspicabile, insomma, una chiara delimitazione, per evitare che la legge in esame abbia un ambito di applicazione ampiamente dilatato. Di qui, le mie preoccupazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20, con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Nicotra 20.01.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. L'articolo aggiuntivo 20.01 ha lo scopo di fornire una risposta concreta ai numerosi « proclami » che si ascoltano frequentemente, in base ai quali il voto dei mafiosi sarebbe orientato verso i partiti che fanno parte della maggioranza governativa.

Riconosco che l'esclusione dall'elettorato attivo e passivo rappresenta una mi-

sura « al limite » dei principi costituzionali; tuttavia, con la previsione contenuta nell'articolo aggiuntivo si offrirebbe un contributo alla moralizzazione da tutti auspicata, anche alla luce di avvenimenti che coinvolgono sindaci mafiosi o, più semplicemente, consiglieri mafiosi eletti negli organismi rappresentativi. Tale situazione è sempre stata lamentata da tutti, anche se, quando si pone concretamente il problema di introdurre una disposizione che renda impossibile l'accesso alle cariche pubbliche per i mafiosi, emerge la nostra incoerenza.

Vorrei ribadire che l'occasione che ci si offre è molto seria. In tale contesto il gruppo comunista, che in altre sedi ha manifestato un diverso orientamento, si è dichiarato invece contrario all'approvazione dell'articolo aggiuntivo.

Per tali ragioni, mi corre l'obbligo di denunciare l'atteggiamento dell'opposizione volto a contrastare un emendamento moralizzatore e, nel rimettermi alla valutazione della Commissione (anche in considerazione del fatto che il gruppo della democrazia cristiana è oggi in minoranza numerica), ritiro l'articolo aggiuntivo 20.01.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo Nicotra ed altri 20.02.

Il Governo ha invitato i proponenti a ritirare l'articolo aggiuntivo poiché ritiene più corretto introdurre una previsione di cinque anni, invece che di dieci.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Sono disponibile a riformularlo nel senso indicato dal Governo.

MAURO MELLINI. Scusi, signor presidente, a quale materia si riferisce il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967?

PRESIDENTE. Si riferisce a disposizioni dettate nell'ambito dei diritti elettorali.

MAURO MELLINI. Voterò contro l'articolo aggiuntivo 20.02 perché, a mio avviso, è incostituzionale.

L'esclusione dal voto per i soggetti sottoposti a misure di sicurezza in atto, infatti, è contraria alla Costituzione, che a tale riguardo richiama soltanto le ipotesi di condanna penale o di indegnità. L'indegnità, tuttavia, non è riconducibile al sospetto di una condizione soggettiva, quale quella posta a base delle misure di prevenzione.

Si tratta, dunque, di una previsione non ammissibile neppure nel più efferato dei regimi fascisti (dico fascista, ma il riferimento è a tutti i regimi che non garantiscono le libertà personali)!

Stabilire addirittura l'esclusione dall'elettorato per cinque anni successivi all'applicazione della misura di prevenzione va al di là di ogni possibile immaginazione e non è assolutamente accettabile! Tra l'altro, si creano numerosi problemi: per esempio, la persona sottoposta a misure di prevenzione scadute da due anni viene cancellata dalle liste elettorali? Può anche accadere che un soggetto venga escluso dall'esercizio del diritto di voto e, successivamente, riammesso, essendo scaduto il periodo per il quale era stato comminato il provvedimento.

Io andrei volentieri a cercare il primo mafioso che capita per difenderlo davanti alle giurisdizioni ordinarie e sollevare, successivamente, la questione di costituzionalità! Si tratta di una materia di estrema delicatezza sulla quale non possiamo permetterci approssimazioni. In una situazione in cui talune persone possono essere sottoposte a misure di prevenzione e successivamente riabilitate, la discrezionalità nel riconoscimento del diritto di voto diventerà un elemento che peserà sulla nostra democrazia. Vi saranno regioni in cui sarà alterata la consistenza numerica degli organi elettivi. E gli speculatori ed i corrotti dove li mettiamo?

Una disposizione del genere è davvero vergognosa!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Mi rendo conto che se una misura di preven-

zione avesse effetti sull'elettorato attivo e passivo sarebbe palesemente incostituzionale. Conseguentemente, ritiro l'articolo aggiuntivo 20.02.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Desidero intervenire sull'ordine dei lavori.

Propongo di sospendere per mezz'ora la seduta al fine di consentire una riunione informale dei rappresentanti dei gruppi nell'ambito della quale dovrebbero essere valutate le problematiche sottese all'articolo 21.

PRESIDENTE. Mi rendo conto che la richiesta del relatore è dettata dalla necessità di procedere, dopo la sospensione, in maniera più spedita, nella speranza che si realizzino le convergenze da tutti auspiccate.

Pertanto, accogliendo la proposta del relatore, potremmo riprendere la seduta alle 13,30 per concluderla intorno alle 14, oppure convocare la Commissione alle ore 16 del pomeriggio. In alternativa, si potrebbe rinviare a domani mattina il seguito della discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Mi rimetto alle decisioni della Commissione.

ALDO RIZZO. Ritengo che le questioni in esame potrebbero essere affrontate anche nel corso della seduta odierna, dal momento che i problemi su cui è necessaria un'ulteriore riflessione sono soltanto due.

Comunque, sono favorevole ad un rinvio della seduta a domani mattina, purché i rappresentanti dei gruppi procedano immediatamente nel loro lavoro informale.

PRESIDENTE. Ritengo che la puntualizzazione dell'onorevole Rizzo sia estremamente opportuna, anche al fine di evitare che domani mattina vengano avanzate nuove richieste di sospensione della seduta.

Propongo, pertanto, di convocare la Commissione per domani mattina alle 9,30.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Signor presidente, dal momento che si tratta di un provvedimento molto importante, chiedo che la Commissione sia convocata alle ore 9.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Forse la soluzione migliore sarebbe rappresentata da una convocazione alle ore 9,15.

PRESIDENTE. In accoglimento delle indicazioni prevalenti provenienti dai colleghi, il seguito della discussione dei progetti di legge è rinviato a domani mattina alle ore 9,15.

Sulla composizione della Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che il gruppo socialdemocratico ha comunicato che entra a far parte della Commissione giustizia il deputato Filippo Caria in sostituzione del deputato Carlo Vizzini, entrato a far parte del Governo.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 25 ottobre 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO